

**REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2004**

relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

ACQUE OCCIDENTALI

Articolo 1

Elenco delle navi con permessi di pesca speciali

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell'elenco delle navi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando il modello di dichiarazione previsto nell'allegato I del presente regolamento.

considerando quanto segue:

2. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e all'articolo 19 septies del regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio⁽²⁾, le modifiche dei dati che figurano nell'allegato I sono notificate giornalmente alla Commissione mediante l'invio dell'intero allegato I aggiornato al momento della concessione o della revoca di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.

(1) I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per alcune zone e attività di pesca sono fissati dal regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004⁽²⁾, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95⁽³⁾.

Articolo 2

Sforzo di pesca

(2) Il regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie⁽⁴⁾, non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1415/2004 relativamente alle acque occidentali. Occorre di conseguenza ridefinire gli obblighi in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell'allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'articolo 1.

(3) È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca per il Mar Baltico stabiliti dal regolamento (CE) n. 2092/98.

2. Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l'inizio del periodo di riferimento per l'indicazione dei dati aggregati è fissato al 1º gennaio 2004.

(4) In considerazione del numero e dell'importanza delle modifiche da apportare e ai fini della coerenza tra i nuovi obblighi introdotti per le acque occidentali e gli obblighi esistenti per il Mar Baltico, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2092/98.

CAPO II

MAR BALTICO

Articolo 3

Elenco delle navi con permessi di pesca speciali

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1